

Circolare n°: 4/2018

Oggetto: *Collocamento obbligatorio: dal 1/1/2018 obbligo di assunzione disabili per le aziende da 15 a 35 dipendenti.*

Sommario: A decorrere dal 1° gennaio 2018 i datori di lavoro privati che occupino da 15 a 35 dipendenti, laddove non abbiano già in forza un lavoratore disabile, sono tenuti ad assumere una persona avente diritto al collocamento obbligatorio.

Contenuto: _____

Per lavoratori disabili si intendono:

- invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
- persone divenute invalide sul lavoro con un grado di invalidità superiore al 33%, accertata dall'INAIL;
- persone non vedenti;
- persone sordomute.

In conseguenza di ciò, per le imprese che si trovano nella situazione sopra descritta, dal 1° gennaio 2018 scatta la scopertura degli obblighi ed inizia immediatamente a decorrere il termine di 60 giorni entro il quale presentare agli uffici competenti la richiesta nominativa di assunzione della persona con disabilità.

I datori di lavoro che già si trovano nella fascia da 15 a 35 dipendenti computabili, dovranno, entro il 2 marzo 2018, provvedere ad assumere un disabile.

In seguito l'obbligo di assunzione del lavoratore disabile dovrà essere assolto entro 60 giorni dal superamento della soglia delle 14 unità.

La sanzione amministrativa per l'omessa richiesta di avviamento, applicabile una volta che siano trascorsi sessanta giorni dal 1° gennaio 2018, è pari alla somma di € 153,20 per ogni giorno lavorativo durante il quale risulta non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, la quota dell'obbligo.

Dal conteggio del limite minimo di 15 dipendenti, utile a far scattare l'obbligo di assunzione devono essere esclusi:

- I dirigenti;
- gli apprendisti;
- i disabili;
- i lavoratori occupati con contratto a termine di durata inferiore a sei mesi;
- i lavoratori part-time sono sommati e riproporzionati in base al loro orario.

I datori di lavoro che dovessero avere in forza lavoratori disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, potranno computarli nella quota di riserva se queste persone hanno una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60% per cento.

Si ricorda inoltre che, in alternativa alla immediata assunzione, è possibile stipulare una convenzione di inserimento con gli Uffici preposti.

Per le aziende con almeno 15 dipendenti è inoltre previsto, entro il 31 gennaio 2018, l'invio del " Prospetto Informativo" che dichiara la situazione della Azienda ai fini dell'obbligo; il prospetto informativo deve essere trasmesso solo se, rispetto a quello in precedenza inviato, avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale dell'Azienda tali da incidere sul computo della quota di riserva.

Lo Studio verificherà la situazione ai fini del collocamento disabili dei Sigg Clienti e, nel caso rientrino nel nuovo obbligo, saranno contattati per concordare le modalità per il rispetto dell'adempimento.

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner